



COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO

(PROVINCIA DI SAVONA)

N° **34** registro Delibere – Seduta del **30/11/2020**

Verbale di Deliberazione di **CONSIGLIO COMUNALE**

Oggetto: **PARZIALE RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D.LGS. 19/08/2016 N. 175 S.M.I. - DISMISSIONE PARTECIPAZIONE AZIONARIA IN ATA S.P.A..**

L'anno 2020 addì trenta del mese di Novembre, alle ore 16:00, in modalità videoconferenza, secondo le disposizioni di cui al Decreto prot. n. 0027640 emesso dal Presidente in data 23/11/2020, si è riunito il Consiglio comunale, in sessione ordinaria, seduta pubblica, di prima convocazione.

Intervengono i Signori:

<i>NOMINATIVO</i>	<i>PRESENTE</i>	<i>ASSENTE</i>
CANEPA GIANCARLO	X	
ANGELUCCI LUCA	X	
MORENO ROBERTO		X
SEVEGA ALESSANDRO	X	
CALCATERRA MARIACARLA	X	
D'ASCENZO ALESSIO	X	
ALLEGRI MASSIMO		X
BONGIORNI CAROLINA	X	
AMENDOLA ERNESTO	X	
MARITANO GIANCARLO	X	
OLIVA MARIA GRAZIA	X	
VILLA PIER PAOLO	X	
GUZZARDI DANIELA	X	
TOTALE	11	2

Assiste alla riunione il SEGRETARIO COMUNALE FRANCESCA STELLA.

ALESSIO D'ASCENZO nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, presente presso la sede comunale in Borghetto Santo Spirito, assume la direzione e constatato che l'adunanza è in numero legale per validamente operare, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio comunale a discutere e deliberare in merito all'oggetto.

E' presente altresì, unitamente ai Consiglieri intervenuti, l'assessore "extra consiliare", ex art. 28 - comma 3 - dello Statuto Comunale, sig.na LO PRESTI CARLA CELESTE.

Risulta giustificata l'assenza dei consiglieri: ALLEGRI e VILLA come da comunicazione verbale, effettuata durante l'appello, ad inizio seduta.

Prima della trattazione del punto iscritto all'o.d.g. il consigliere MORENO esce dall'aula.

Alle ore 16,20 interrompe il collegamento il consigliere AMENDOLA per poi ricollegarsi alle ore 16,21.

Dalle ore 16,27 partecipa ai lavori il consigliere VILLA collegato anch'esso in videoconferenza dalla stessa postazione della consigliera GUZZARDI.

Illustra l'argomento il Sindaco CANEPA.

Seguono gli interventi:

*Consigliere MARITANO
Chiede le ragioni del ritardo.*

*Sindaco CANEPA
L'importante è la qualità del servizio. Dal 1 gennaio bisogna cambiare il passo e migliorare il servizio. La gestione dovrebbe comunque migliorare. Si spera di arrivare a migliorare il servizio dall'estate.*

*Consigliere MARITANO
Chiede se si è ricevuto assicurazione che la società riuscirà a dare un servizio adeguato e se la società è strutturata in modo adeguato per rendere il servizio così capillare.*

*Sindaco CANEPA
Ricorda che l'obbligo di ATO unico è spostato di 6 mesi ed è possibile sia prorogato di nuovo. È probabile che SAT abbia bisogno di un socio industriale quando ci sarà l'ATO unico. Se ne parlerà più diffusamente nel punto successivo. SAT ha dimostrato sino ad ora di aver fatto bene. È il risultato di una analisi approfondita.*

*Consigliere ANGELUCCI
Interviene affermando che avvicinarsi a SAT è stata una scelta più naturale.*

Esaurite le votazioni, alle ore 16.41, si ricollega il consigliere MORENO.

Per il contenuto particolareggiato della trattazione del punto in argomento si rinvia altresì alla registrazione audio ed alla trascrizione dei contenuti il cui file, denominato CCBSS 30.11.2020 VIDEO, effettuato mediante apposita strumentazione, è depositato presso l'ufficio segreteria del consiglio comunale per essere conservato agli atti dell'Ente oltre ad essere allegato tra i documenti informatizzati della presente seduta.

- Omissis ex art. 57, comma 3, del Regolamento di organizzazione e funzionamento del consiglio comunale -

Oggetto: **PARZIALE RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D.LGS. 19/08/2016 N. 175 S.M.I. - DISMISSIONE PARTECIPAZIONE AZIONARIA IN ATA S.P.A..**

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione illustrativa del Sindaco;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. n. 175 del 19/08/2016, emanato in attuazione dell'art. 18, Legge n. 124 del 07/08/2015, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 100 del 16/06/2017;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in Società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in Società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P. e, comunque, nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra Amministrazioni Pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 50/2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D.Lgs. n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, c. 1-2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'Ente o agli Enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di Enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, c. 1, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in Società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30/09/2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23/09/2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

CONSIDERATO che l'art. 20 c. 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le Amministrazioni Pubbliche effettuino annualmente con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle Società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al c. 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

RICHIAMATE le deliberazioni:

- n° 15 del 24.04.2015 adottata dal Consiglio comunale, esecutiva, recante l'approvazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie ex art. 1, commi 611, 614, legge n° 190/2014 (legge finanziaria 2015);
- n° 13 del 13.03.2016, esecutiva, adottata dal Consiglio comunale ad oggetto: "*relazione conclusiva sul processo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (art. 1 co. 612 Legge 190/2014)*";
- n° 16 del 4.10.2017 ad oggetto "*approvazione piano di revisione straordinaria delle società partecipate ex art. 24, D.Lgs 175/2016*";
- n. 78 del 21/12/2018 ad oggetto "*revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e successive modificazioni*";
- n. 48 del 21/12/2018 ad oggetto "*revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20, D.Lgs 19/08/2016 n. 175 e s.m.i.*";

VISTA la deliberazione n° 4 adottata dal Consiglio comunale in data 13.02.2014 ad oggetto: "*Adesione del Comune di Borghetto Santo Spirito alla compagine societaria di A.T.A. S.p.a.*";

DATO ATTO che il Comune di Borghetto Santo Spirito risulta attualmente proprietario di n. 1.648 azioni di A.T.A. s.p.a. pari a € 840,48 su un capitale sociale di € 120.000,45, per una percentuale del capitale sociale corrispondente allo 0,70%, come acquisite con rogito repertorio n. 60612 – raccolta 34100 del 16/04/2014, nati il Notaio dr. Agostino FIRPO di Savona, registrato in Savona il 17/4/2014 al n. 2062, pervenuto all'Ente in data 02/03/2015 con prot. n. 0004539, in attuazione della richiamata delibera di Consiglio Comunale n. 4/2014;

CONSIDERATO che con il citato atto n. 48/2019 il Consiglio Comunale ha rilevato in merito al mantenimento o meno della partecipazione in ATA s.p.a. quanto segue: "*Come illustrato nella Relazione redatta ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo n. 175/2016, pur essendo in presenza di una società in concordato preventivo (ATA S.p.A.), non viene attivata alcuna razionalizzazione in quanto la stessa non ha prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D. Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo*";

CONSTATATO che la società svolge in house per il Comune di Borghetto Santo Spirito, per il Comune di Savona e per altri Comuni della provincia, il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, ragione per la quale, l'esercizio di un servizio pubblico di interesse generale, la partecipazione era stata acquisita e mantenuta;

CONSIDERATO tuttavia che la società ATA s.p.a., in concordato preventivo, ha reso noto, con lettera del 10/02/2020 e protocollata dall'Ente al n. 3434 pari data -che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale – allegato "A"-, che alla scadenza contrattuale del 31/12/2020, non potrà proseguire la sua attività di pubblico servizio nei confronti dello scrivente Comune e degli altri Comuni soci;

VISTA la nota del liquidatore giudiziale di ATA s.p.a. dott. Stefano F.Gotta del 17/02/2020, protocollata dall'Ente in data 24/02/2020 al n. 4469 - che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale – Allegato "B" - mediante la quale lo stesso informa che, con istanza del Giudice delegato in data 05/12/2019, è stato autorizzato ad avviare le operazioni di costituzione della NewCo e di affidamento, mediante gara a doppio oggetto, del servizio di igiene urbana per il solo Comune di Savona e, nel contempo, segnala la necessità per gli altri Comuni soci di attivarsi per giungere ad un nuovo affidamento del proprio servizio di igiene urbana in quanto il piano concordatario prevede dei limiti temporali rispetto alla possibilità che ATA eroghi prestazioni in favore dei Comuni servizi alle attuali condizioni economiche;

CONSIDERATO che l'Ente è chiamato ad operare secondo i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

APPURATO che;

- per quanto concerne la dismissione di partecipazioni in sede di revisione straordinaria, ex art. 24, D.Lgs. n. 175/2016, finalizzata ad eliminare quelle non strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, la giurisprudenza ha affermato che "*Una volta che l'ente pubblico, esercitando la propria discrezionalità, abbia qualificato come non più strategica la presenza nel ca-*

pitale di società affidatarie di servizi pubblici, si verifica una situazione equivalente al divieto di conservare partecipazioni azionarie”.

- l’art. 20, comma 2, del Testo unico, rubricato “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche”, prevede che le PP.AA., in sede di revisione periodica annuale delle partecipazioni, predispongano – ove ricorrano determinati presupposti, tra cui *“partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali”* (lett. c) – *“un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, che mediante messa in liquidazione o cessione”.*

TENUTO CONTO che:

- il processo di razionalizzazione – nella sua formulazione straordinaria e periodica – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva, discrezionale dell’ente territoriale, della convenienza a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell’ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a procedimentalizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento [Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione 21 luglio 2017, n. 19, recante: “Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all’art. 24, D.Lgs. n. 175/2016”];
- Secondo il dettame dell’art. 4, del T.U.S.P. sono vietate le partecipazioni non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente (comma 1);
- l’orientamento espresso dalla giurisprudenza, con riferimento alla normativa previgente, in tema di società a partecipazione pubblica, ma che appare attuale alla luce del vigente Testo unico, che ha proseguito nell’obiettivo della razionalizzazione delle partecipazioni societarie, eliminando quelle non strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali;
- La Corte dei conti Friuli Venezia Giulia, sez. reg. contr., deliberazione 23 dicembre 2015, n. 158, ha affermato che *“una volta che l’ente pubblico, esercitando la propria discrezionalità, abbia qualificato come non più strettamente indispensabile la presenza nel capitale di società estranee alle proprie finalità istituzionali, nell’ambito delle previsioni dell’art. 3, commi 27-29, della legge 244/2007, come integrato dall’art. 1 comma 569 della legge 147/2013, qualora per qualsiasi causa non sia riuscito a dismettere la propria partecipazione, potrà farsi liquidare dalla società partecipata il valore del suo investimento in base ai criteri fissati dall’art. 2347-ter, secondo comma, del codice civile”.* In base al rinvio a tale norma codicistica, quindi, il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali intende procedere alla dismissione” secondo i parametri ivi indicati.
- la Corte dei conti Friuli Venezia Giulia n. 158/2015 ha affermato che sia che la decisione di dismissione delle quote sia stata presa *“sulla base di una decisione privatistica, oppure in conseguenza degli obblighi di legge ... gli effetti saranno sostanzialmente convergenti, conducendo in ogni caso ... in assenza di compratori interessati a subentrare, all’applicazione dei criteri di liquidazione della quota, sulla base dell’art. 2437-ter cod. civ.”* E questo orientamento si pone in linea con quello già espresso dal Giudice amministrativo, secondo cui *“Una volta che l’ente pubblico, esercitando la propria discrezionalità, abbia qualificato come non più strategica la presenza nel capitale di società affidatarie di servizi pubblici, si verifica una situazione equivalente al divieto di conservare partecipazioni azionarie estranee alle finalità istituzionali”.* Di qui l’applicabilità dell’art. 3 comma 29, L. n. 244/2007 [...]” [Tar Brescia, sez. I, 13 ottobre 2015, n. 1305].

APPURATO quanto stabilito dal Codice Civile - Libro Quinto - Titolo V Delle Società - Capo V , Società per azioni;

RITENUTO quindi di dover dismettere la partecipazione azionaria medesima, con effetto dal 01/01/2021, avvalendosi di quanto disposto dall’art. 24, c. 5, del D.Lgs. n. 175 del 19/08/2016, in base ai criteri stabiliti all’art. 2437-ter, c.2, e seguendo il procedimento di cui all’art. 2437-quater del codice civile;

ACQUISITO agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell’art. 239, c. 1, lett. b) n. 9 del D.Lgs. n. 267/2000, che si allega al presente atto sub all. “C”;

APPURATO che l’art. 10. Alienazione di partecipazioni sociali del T.U.S.P. prevede, al comma 1, che gli atti deliberativi aventi ad oggetto l’alienazione o la costituzione di vincoli su partecipazioni sociali delle Amministrazioni Pubbliche sono adottati secondo le modalità di cui all’articolo 7, comma 1., il quale a sua volta stabilisce che: 1. La deliberazione di partecipazione di un’amministrazione pubblica alla costituzione di una

società è adottata con: (omissis) lettera c) deliberazione del consiglio comunale, in caso di partecipazioni comunali;

VISTA la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2 - lett. a) - del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - "TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL' ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI";
- il regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale;
- lo Statuto comunale;

DATO ATTO che in merito alla proposta della presente deliberazione il responsabile del servizio interessato dichiara l'insussistenza d'ipotesi di conflitto d'interesse a proprio carico in relazione all'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e al PTPC del Comune di Borghetto Santo Spirito;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii., che si allegano alla presente per formarne parte integrale e sostanziale;

PRESO ATTO che la presente deliberazione, oltre ai pareri ex art. 49 TUEL, è corredata di n. 3 allegati, costituiti da:

- lettera società ATA s.p.a. del 10/02/2020 - allegato A;
- nota del liquidatore giudiziale di ATA s.p.a. dott. Stefano F.Gotta del 17/02/2020 - allegato B;
- parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria prot. n.0027487/2020 - allegato C.

CON VOTI favorevoli n. 7 (sette), contrari nessuno, astenuti n. 4 (quattro) [consiglieri: MARITANO, OLIVA, VILLA E GUZZARDI], espressi in forma palese, vocalmente, in modo chiaro ed inconfondibile, mediante chiamata nominale da parte del presidente di tutti i consiglieri, su n. 11 (undici) connessi, presenti in videoconferenza e votanti,

DELIBERA

- 1) di prendere atto che la Società ATA s.p.a., in concordato preventivo, ha reso noto, con lettera del 10/02/2020 e protocollata dall'Ente al n. 3434 pari data (che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale – allegato "A"), che alla scadenza contrattuale del 31/12/2020 non potrà proseguire la sua attività di pubblico servizio nei confronti dello scrivente Comune e degli altri Comuni soci;
- 2) di prendere atto che con propria nota il Liquidatore Giudiziale di ATA s.p.a. Dott. Stefano F.Gotta del 17/02/2020, protocollata dall'Ente in data 24/02/2020 al n. 4469 -che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale Allegato "B" - lo stesso informa che, con istanza del Giudice Delegato in data 05/12/2019, è stato autorizzato ad avviare le operazioni di costituzione della New-Co e di affidamento, mediante gara a doppio oggetto, del servizio di Igiene Urbana per il solo Comune di Savona e, nel contempo, segnala la necessità per gli altri Comuni soci di attivarsi per giungere ad un nuovo affidamento del proprio servizio di Igiene Urbana in quanto il Piano Concordatario prevede dei limiti temporali rispetto alla possibilità che ATA eroghi prestazioni in favore dei Comuni servizi alle attuali condizioni economiche, ;
- 3) di dismettere la partecipazione del Comune di Borghetto Santo Spirito nella società ATA s.p.a esercitando, laddove se ne ravvisino i presupposti di legge, il diritto di recesso dalla società in oggetto, chiedendo contestualmente la liquidazione in denaro del valore delle azioni di ATA s.p.a. (con sede legale in Savona, via Caravaggio n. 13, CF 01164640094) ancora di proprietà di questo Ente in base ai criteri stabiliti all'art. 2437-ter, c.2, e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater del codice civile, con effetto dal 01/01/2021, oppure procedendo, qualora non sia attuabile il predetto negozio giuridico, mediante procedura ad evidenza pubblica;
- 4) di dare atto che nella prima, imminente, obbligatoria revisione ordinaria delle partecipate, ex art. 20 D.Lgs. n. 175 del 19/08/2016 - Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica

(T.U.S.P.) - da effettuarsi entro il 31/12/2020 sarà aggiornato il piano di revisione periodica delle società partecipate, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 48/2019;

- 5) di dare atto che è acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi art. 239, c. 1, lett. b) n. 9 del D.Lgs. n. 267/2000, che si allega al presente atto sub All. "C";
- 6) di trasmettere la presente deliberazione ad ATA s.p.a.;
- 7) di comunicare la presente deliberazione, ex art. 20 - comma 3 - del T.U.S.P. con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

ATTESA l'urgenza di provvedere allo sviluppo dei successivi atti amministrativi al fine di consentire d'individuare un nuovo soggetto atto a garantire lo svolgimento di un servizio d'interesse pubblico;

VISTO l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267;

DELIBERA

di dichiarare, con voti favorevoli n. 11 (undici), contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi in forma palese, vocalmente, in modo chiaro ed inconfondibile, mediante chiamata nominale da parte del presidente di tutti i consiglieri, su n. 11 (undici) connessi, presenti in videoconferenza e votanti, la deliberazione immediatamente eseguibile.-

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio Comunale

Alessio D'Ascenzo

Il Segretario

Francesca Stella

Firmato digitalmente da

Alessio D'Ascenzo

Atto sottoscritto digitalmente ex artt. 20 e 21 del D.Lgs. n° 82/2005 s.m.i. e norme collegate

CN = D'Ascenzo Alessio

C = IT

La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del Comune, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1°, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, come attestato dal CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE e CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'.



ATA S.p.a. Via Caravaggio, 13 - 17100 Savona Cod. Fisc. / Partita IVA: 01164640094
Tel. 019.23.02.546 - 019.23.02.547 - Fax 019.23.02.549 - info@ataspa.it - www.ataspa.it - PEC protocollo.ataspa@pec.it


Ill.mo Presidente
Provincia di Savona

Ill.mi Sindaci
Comune di Arnasco
Comune di Bardineto
Comune di Borghetto Santo Spirito
Comune di Borgo Verezzi
Comune di Calizzano
Comune di Castelbianco
Comune di Castelvecchio di Roccarbarbena
Comune di Cisano sul Neva
Comune di Erli
Comune di Giustenice
Comune di Mallare
Comune di Murialdo
Comune di Nasino
Comune di Sassello
Comune di Stella
Comune di Urbe
Comune di Zuccarello

P.c. Comune di Savona

P.c. Collegio Sindacale e Revisore Legale

P.c. Commissario Giudiziale Dott. Paolo Provaggi
P.c. Liquidatore Giudiziale Dott. Stefano Gotta



Oggetto: Cessazione servizi di Igiene Urbana al 31/12/2020.

Ill.mo Presidente della Provincia di Savona,

Ill.mi Sindaci,

La presente per significare che ATA S.p.A., come previsto nel Piano Concordatario, proseguirà la gestione del servizio di igiene urbana, presso i Comuni che gli hanno affidato tale servizio, **sino e non oltre** alla data di scadenza contrattuale **del 31/12/2020**.

Il Piano Concordatario prevede, infatti, l'attuazione di un'operazione di aggregazione, che sarà realizzata, secondo le indicazioni del Piano e del Liquidatore Giudiziale all'uopo nominato dal Tribunale di Savona, entro il 31.12.2020, attraverso la costituzione di una nuova società (Newco) cui verrà conferito il ramo di azienda IU e che vedrà quale ultimo atto l'organizzazione di una gara con bando a doppio oggetto concernente la cessione del 49% del capitale sociale di Newco e l'affidamento dell'esercizio del servizio IU del solo Comune di Savona a primario operatore specializzato nella gestione dei rifiuti.



ATA S.p.a. Via Caravaggio, 13 - 17100 Savona Cod. Fisc. / Partita IVA: 01164640094
Tel. 019.23.02.546 - 019.23.02.547 - Fax 019.23.02.549 - info@ataspa.it - www.ataspa.it - PEC protocollo.ataspa@pec.it

La Società, quindi, a far data dal 01/01/2021 non potrà in nessun modo proseguire alcun affidamento di servizio di Igiene Urbana nei confronti dei vostri Comuni, non avendo più in tale data a disposizione né una struttura operativa né le capacità tecniche ed autorizzative, non disponendo più di mezzi e personale, per lo svolgimento dell'attività.

Si invitano quindi le Amministrazioni in indirizzo a porre in essere al più presto tutte le iniziative necessarie ad individuare, in tempo utile, un nuovo soggetto affidatario del servizio IU, al fine di garantire ai propri cittadini la continuità del servizio stesso.

Tale comunicazione viene inviata con largo anticipo, rispetto agli effetti dell'operazione di aggregazione sopra indicata, ed a tale proposito la scrivente Società non potrà essere in alcun modo ritenuta responsabile per eventuali interruzioni di un pubblico servizio nei confronti dei vostri cittadini, dopo la data di scadenza contrattuale degli affidamenti e comunque non oltre il termine del 31.12.2020.

Cordiali saluti.

L'Amministratore Unico di ATA S.p.A.

Dott. Gianluca Tapparini

Prot N° 1193



Borghetto S. Spirito, li 6 febbraio 2020

Spett.le
Comune di Balestrino
Via A. Panizzi n. 28
17020 - BALESTRINO (SV)
A mezzo PEC
protocollo.comune.balestrino.sv.legalmail.it

Spett.le
Comune di Boissano
Piazza Gilberto Govi n. 1
17054 - BOISSANO (SV)
A mezzo PEC
protocollo@pec.comune.boissano.sv.it

Spett.le
Comune di Borghetto Santo Spirito
Piazza Italia
17052 - BORGHETTO SANTO SPIRITO (SV)
A mezzo PEC
comuneborghettoss@postecert.it

Spett.le
Comune di Borgio Verezzi
Via Municipio n. 17
17022 - BORGIO VEREZZI (SV)
A mezzo PEC
protocollo@pec.comuneborgioverezzi.it

Spett.le
Comune di Ceriale
Piazza Nuova Italia n. 1
17023 - CERIALE (SV)
A mezzo PEC
comuneceriale@postecert.it

Spett.le
Comune di Giustenice
Piazza Vittorio Veneto n. 8
17027 - GIUSTENICE (SV)
A mezzo PEC
info@pec.comune.giustenice.sv.it

Spett.le
Comune di Loano
Piazza Italia n. 2
17025 - LOANO (SV)
A mezzo PEC
loano@peccomuneloano.it

Spett.le
Comune di Magliolo
Piazza Plebiscito n. 26
17020 - MAGLIOLO (SV)
A mezzo PEC
protocollo@pec.comunemagliolo.it

Servizi Ambientali S.p.A.

Sede amministrativa
17052 - Borghetto S. Spirito (SV)
Via Vignone, 7
Tel. 0192 54 14 91
Fax 0192 54 01 43

Sede legale
17052 - Borghetto S. Spirito (SV)
Via per Toranzo
www.serviziambientali.org
info@serviziambientali.org
info@serviziambientali.pvc.it

Registro Imposte di Genova
n. 00471550294
R.E.A. n. 0136457
P.Nb. - Codice Fiscale n. 00471550294
Capitale sociale € 2.242.000,00 - Lit. var.



UNEA 60 1991/01



Spett.le
Comune di Pietra Ligure
Piazza Martiri della Libertà n. 30
17027 - PIETRA LIGURE (SV)
A mezzo PEC
protocollo@pec.comunepietraligure.it

Spett.le
Comune di Toirano
Via Braida n. 35
17055 - TOIRANO (SV)
A mezzo PEC
comune.toirano.sv@halleycert.it

Oggetto: deliberazioni della prossima Assemblea dei Soci relative ai rapporti con APS S.C.p.A. e al piano di assunzioni per concorso - adempimento ex art. 19, comma 5, D.Lgs. n. 175/2016

Ill.mi Sigg. Sindaci,

Facendo seguito alla deliberazione assunta dalla Conferenza di coordinamento e di indirizzo strategico in data 23.01 u.s., nell'Assemblea dei Soci convocata per il giorno 17.02 p.v. sarete chiamati ad autorizzare il Consiglio di Amministrazione a procedere alla pubblicazione di bandi di concorso finalizzati ad assumere complessivamente 22 nuovi dipendenti a tempo indeterminato, al fine di continuare ad assicurare il servizio pubblico essenziale gestito, facendo fronte all'imminente scadenza di tutti i 25 rapporti di lavoro interinale in essere, fissata per il 30.06 p.v.

Vi segnalo, infatti, che il nuovo Gestore d'Ambito, APS S.C.p.A., ha richiesto la disponibilità di Servizi Ambientali S.p.A. a garantire in via diretta, fino alla data della prevista fusione con le altre due Società Consorziolate, la gestione di acquedotti, fognature e depurazione in tutti i Comuni Soci, ivi compresi quelli ancor oggi condotti dai Comuni in economia.

Il piano di assunzioni previsto, come già illustratoVi, permetterà, peraltro, di ridurre sensibilmente i costi del suddetto personale, proprio grazie al risparmio derivante dall'utilizzo di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in sostituzione dei lavoratori in regime di somministrazione.

Nel rispetto dell'art. 19, comma 5, del D.Lgs. n. 175/2016, Vi prego cortesemente di dar corso alle procedure necessarie, in tempo per la data fissata per l'Assemblea dei Soci.

Per pura comodità, riporto qui di seguito il testo di Legge summenzionato.

"Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera."

RingraziandoVi anticipatamente per la consueta collaborazione, porgo cordiali saluti.

L'Amministratore Delegato

Vittorio Savona



Servizi Ambientali S.p.A.

sede amministrativa:
17052 - Borghetto S. Spirito (SV)
Via Viglieri, 7
tel. 0182 64.14.01
fax 0182 95.01.42

sede legale:
17052 - Borghetto S. Spirito (SV)
Via per Toirano
www.serviziambientali.org
info@serviziambientali.org
info@serviziambientali-pec.it

Registro Imprese di Savona
p. 0041990094
R.E.A. n. 0136457
P.Nr. - Codice Fiscale n. 0041190094
Capitale sociale € 2.242.260,21 i.v.





COMUNE BORGHETTO S. SPIRITO		
20 FEB. 2020		
Prot. N°	4469	
CAT. <u>W</u>	CL. <u>05</u>	FASC. _____

DOTT. STEFANO F. GOTTA
Commercialista e Revisore Legale dei Conti
Consulente Tecnico del Giudice
Iscritto all'Albo degli Amministratori Giudiziari

Piazza della Vittoria 12/9 * Genova, GE 16121
Telefono: 010/581.778-581.497 * Fax: 010/583.141

Piazzetta Umberto Giordano 4 * Milano, MI 20122
Telefono: 02/76.02.06.75 * Fax: 02/77.09.92.06

Posta elettronica: stefano.gotta@cg.legalmail.it

stefanofgotta@gmail.com

P. IVA 03730990108 - C.F. GTT SFN 59S22 A 182Q

Spett.le

Comune di Vado Ligure

via pec: info@cert.comune.vado-ligure.sv.it

Spett.le

Comune di Stella

via pec: info@comunestella.legalmail.it

Spett.le

Comune di Plodio

via pec: comune.plodio.sv@pec.it

Spett.le

Comune di Mallare

via pec: comune.mallare.sv@legalmail.it

Spett.le

Comune di Sassello

via pec: comunesassello@legalmail.it

Spett.le

Comune di Urbe

via pec: protocollo.urbe@legalmail.it

Spett.le

Comune di Borgo Verezzi

via pec: protocollo@pec.comuneborgioverezzi.it

Spett.le

Comune di Giustenice

via pec: info@pec.comune.giustenice.sv.it

Spett.le

Comune di Borghetto Santo Spirito

via pec: comuneborghettoss@postecert.it

Spett.le

Comune di Bardinetto

via pec: milenagerini@legalmail.it

Spett.le

Comune di Calizzano

via pec: calizzano@legalmail.it

Spett.le

Comune di Murialdo

via pec: postmaster@pec.comunemurialdo.it

Spett.le

Comune di Arnasco

via pec: comunearnasco@pec.it

Spett.le

Comune di Castelbianco

via pec: comune.castelbianco@pec.cstliguria.it

Spett.le

Comune di Cisano sul Neva

via pec: comune.cisanosulneva@actaliscertymail.it



Spett.le

Comune di Nasino

via pec: protocollo@pec.comune.nasino.sv.it

Spett.le

Comune di Castelvecchio di Rocca Barbena

via pec: castelvecchiorb@pec.uno.it

Spett.le

Comune di Erli

via pec: comune.erli@pec.it

Spett.le

Comune di Diano Marina

via pec: protocollo@pec.comune.diano-marina.imperia.it

Spett.le

Comune di Diano Castello

via pec: dianocastello@legalmail.it

Spett.le

Comune di Diano Arentino

via pec: comunedianoarentino@legalmail.it

Spett.le

Comune di Diano San Pietro

via pec: comune.dianosanpietro@pec.it

e p.c.

Ill.mo Presidente di A.T.A.

Ill.mo Amministratore Delegato di A.T.A.

Ill.mo Commissario Giudiziale

dott. prof. Giampaolo Provaggi

A mezzo pec



Genova, 17 febbraio 2020

OGGETTO: Avvio delle operazioni di costituzione della NewCo e di affidamento, mediante gara a doppio oggetto, del servizio di I.U per il solo Comune di Savona.

Viste e richiamate le precedenti comunicazioni inoltrate ai Comuni in indirizzo ed, in particolare, quanto rappresentato da ultimo con pec del 3.10.2019, sono ad informare le SS.VV. che, con istanza approvata dal Giudice Delegato in data 5.12.2019, lo scrivente è stato autorizzato ad avviare le attività in oggetto per il solo Comune di Savona, coerentemente con la prima ed iniziale previsione del Piano Concordatario.

Ferma restando sul punto la competenza degli organi di ATA, nonché del Commissario Giudiziale, si coglie l'occasione per segnalare la necessità che i Comuni in indirizzo si attivino per giungere ad un nuovo affidamento del proprio servizio di igiene urbana in quanto il Piano Concordatario prevede dei limiti temporali rispetto alla possibilità che ATA eroghi prestazioni in favore dei Comuni serviti alle attuali condizioni economiche.

Con i migliori saluti

Il Liquidatore Giudiziale di ATA S.p.A.
Dott. Stefano F. Gotta



Buongiorno,

con la presente si prende atto della proposta di deliberazione allegata avente ad oggetto la dismissione della partecipazione detenuta in ATA S.p.a. a seguito della manifestata impossibilità alla prosecuzione del servizio di igiene urbana.

In attesa di ricevere l'aggiornamento del piano di revisione delle partecipate, si rende **parere favorevole** ai sensi dell'art. 239 del TUEL alla dismissione della partecipazione detenuta in ATA e si invita l'Ente ad attivarsi al fine di garantire la prosecuzione del servizio che dal 1 gennaio 2021 non sarà più reso da ATA S.p.a.

Cordiali saluti

dott. Angelo Galleano

Da: comuneborghettoss@postecert.it

A: angelo.galleano@pec.it

Cc:

Data: Wed, 11 Nov 2020 13:46:24 +0100 (CET)

Oggetto: Prot.N.0026723/2020 - PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE - PARZIALE RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D.LGS. 19/08/2016 N. 175 S.M.I. - DISMISSIONE PARTECIPAZIONE AZIONARIA IN ATA S.P.A. - RICHIESTA PARERE ORGANO DI REVISIONE - NUOVO TESTO PROPOSTA (VERSIONE AGGIORNATA AL 11/11/2020)

Si fa seguito alla ns. precedente prot. n. 26270 del del 5/11 u.s., pari oggetto.

In allegato si trasmette nuovamente il file, aggiornato alla data odierna, contenente le variazioni ai punti n. 3 e 4 del deliberato, come convenuto nei contatti telefonici intercorsi in questi giorni.

Il nuovo documento sostituisce integralmente quello inviato precedentemente mentre gli allegati (rispettivamente all. A ed all. B) restano invariati.

Quanto sopra per le finalità già indicate con la richiamata precedente nota.

In attesa si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento e/o necessità.

Con i più distinti saluti.

Michele Manera - responsabile servizio AA.GG.

E

Comune di Borghetto Santo Spirito

Protocollo N.0027487/2020 del 23/11/2020